



ORDINANZA SINDACALE n.4 del 21/MARZO/2022

**Ordinanza ai sensi dell'art. 44, comma 4, della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s.m.i.
ATTIVAZIONE SELECONTROLLO
per la cattura e/o abbattimento di cinghiale selvatico allo stato brado
- Misure di tutela della pubblica e privata incolumità -**

IL SINDACO

RICHIAMATA:

- la propria precedente ordinanza n. 9/2021 del 09/09/2021, emessa ai sensi dell'art. 44, comma 4, della L.R. 10/2004 e ss.mm.ii.;

RILEVATO:

- che i termini di validità del provvedimento sopra citato sono scaduti in data 31/12/2021;

CONSIDERATO:

- che l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la tutela della salute dei cittadini rappresentano un interesse pubblico primario;
- che si verificano, con sempre maggiore frequenza, avvistamenti e incursioni di cinghiali selvatici (*Sus scrofa*) allo stato brado non solo nelle aree rurali ma anche nelle vie periferiche adiacenti il Centro abitato del Comune di San Salvo;
- che in particolare gli avvistamenti di cinghiali in prossimità dei centri abitati presenti nel territorio comunale, che causano situazioni di pericolo attuale e di paura tra i residenti, si sono verificati fino al più recente periodo in **zona ICEA rione marina** (part.4197 del fg. 4 Catasto terreni Comune di San Salvo);
- che altrettanto numerosi sono gli incidenti stradali causati dagli ungulati, come rilevabili dai verbali degli organi di polizia presenti in atti;
- che le incursioni dei cinghiali in aree antropizzate, rivestendo il carattere della imprevedibilità, danno luogo a situazioni di effettivo pericolo per i residenti che giustificano, in deroga alla disciplina ordinaria, l'esercizio del potere di ordinanza ex art. 44, comma 2, della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s.m.i. per contrastare la presenza degli ungulati;

ACCERTATO:

- che tali animali sono considerati pericolosi ai sensi della legge 150/92 e difatti sono inclusi nell'Allegato A) del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 19 aprile 1999, come modificato dall'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 26 aprile 2001 (pubblicato in G.U. n. 111 del 15 maggio 2001) che indica le specie di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- che l'art. 1 del predetto decreto ministeriale prevede "ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo;
- che tra gli animali pericolosi inclusi nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto rientrano tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale, tra cui in particolare la scrofa cinghiale dell'ordine Artiodactyla Famiglia Suidale Genere Sus Scrofa;
- che il selvatico in questione ha presenza stabile nella zona, poiché si muove quotidianamente in un contesto ristretto ovvero in un territorio fortemente antropizzato;



CITTÀ DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



VISTO il comma 4 dell'art. 44 della L.R. n. 10/2004: "Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato con ordinanza sindacale, sentito l'ISPRA e informati la Regione, il Prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7";

RITENUTO NECESSARIO:

affrontare tale situazione "eccezionale e imprevedibile" che costituisce una concreta minaccia per la pubblica incolumità e per la sicurezza urbana; *dove inattuabile è stata l'attività ordinaria, messa in atto dalla Regione Abruzzo quale controllo della fauna selvatica ex. DGR n. 139/2019 e s.m.i. nonostante che al capo A 2.2 detti che le azioni di prelievo previste sono finalizzate alla prevenzione/risoluzione dei problemi di danneggiamento causati da ungulati alle coltivazioni agricole e alle attività antropiche in zone sensibili (rete viaria, aree urbane e peri-urbane) poiché tale attività è stata fortemente limitata con la modifica dell'art. 44 L.R. 10/2004 della Regione Abruzzo, che ha normato con novella anche i prelievi nei centri urbani;*

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n° 9 del 09/09/2021 emessa ai sensi dell'art. 44, comma 4, della L.R. 10/2004 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO il precedente parere favorevole previsto dal citato art.44 da parte dell'ISPRA, acclarato al prot. generale di questo Ente n.28152 in data 08/09/2021;

DATO ATTO:

- che con nota del 21 marzo 2022, trasmessa a mezzo PEC, sono stati informati preventivamente dell'adozione della presente Ordinanza la Regione Abruzzo/ Dipartimento delle Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca e il competente ATC Vastese;

VISTA la nota pec del Servizio Manutenzione e Ambiente prot. n° 8848 del 14 marzo 2022 con cui si è provveduto ad inoltrare nuova richiesta di intervento per caccia di selezione per la zona interessata, alla Polizia Provinciale.

VISTA la nota pec di riscontro prot. N° U.0005043 del 14.03.2022 del Corpo di Polizia Provinciale di Chieti;

PRESO ATTO della successiva nota pec n° U.0005443 del 18.03.2022 del Corpo di Polizia Provinciale di Chieti con la quale veniva comunicato, l'esito del sopralluogo, da parte del personale del Comando in questione, effettuato in data 15/03/2022, con la quale si prende atto che *"la zona interessata è fortemente antropizzata, formata in prevalenza da abitazioni, attività commerciali e attraversata da strade transitabili. Nelle vicinanze sono ubicati terreni boscosi dove potrebbero occultarsi dei rifugi creati da detti selvatici"*

CONSIDERATO improcrastinabile, per motivi di cui sopra, emanare un'ordinanza ai sensi dell'art. 44, comma 4 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s.m.i. per la disciplina delle misure necessarie al contenimento della specie cinghiale presenti in località **ICEA rione MARINA** (part.4197 del fg. 4 Catasto terreni Comune di San Salvo);

EVIDENZIATO che tale presenza provoca panico nella cittadinanza, oltre a danni a persone e cose, e potrebbe, in mancanza di provvedimenti assunti dalle Autorità competenti, suscitare reazioni ed iniziative incontrollabili da parte di privati cittadini

RITENUTO necessario, rispetto a tale situazione di emergenza, emanare apposita ordinanza, con cui si attivi la Polizia provinciale, al fine di programmare attività di prelievo cinghiali in SELECONTROLLO nella zona segnalata e si proceda alle attività conseguenti anche di caccia di selezione secondo il programma stabilito dall'Ambito Territoriale di caccia Vastese (macroarea 5);



CITTÀ DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



VISTO l'art.1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157, e in particolare l'art.19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VISTO l'art. 44 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s. m.i.;

VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. N. 267/2000

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e allo scopo di salvaguardare la sicurezza e la salute dei cittadini:

- o che la Polizia Provinciale di Chieti, in avvalimento presso la Regione Abruzzo, dia attuazione, con gli strumenti previsti dalla normativa, a specifici piani di intervento per la cattura o l'abbattimento dei cinghiali selvatici allo stato brado presenti nei centri urbani del Comune di San Salvo e più specificatamente nella località **ICEA rione Marina** (part.4197 del fg. 4 Catasto terreni Comune di San Salvo);
- o che le modalità di prelievo o abbattimento selettivo siano effettuate direttamente sotto la responsabilità della Polizia Provinciale di Chieti, che curerà anche il destino dei capi abbattuti e l'avvio delle attività di monitoraggio sanitario secondo la normativa vigente in materia;
- o che nell' esecuzione delle attività di contenimento siano garantite le condizioni di sicurezza per i cittadini;
- o il termine di vigenza della stessa è fissato in 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- o il numero dei cinghiali selvatici da abbattere, nell'ambito del territorio comunale, è di **15 capi**, sulla base della valutazione del Comandante della Polizia Provinciale di Chieti Dott. Antonio Miri come da nota pec U000543 del 18/03/2022;

DISPONE

che tutte le operazioni di cattura e abbattimento dovranno essere effettuate nel rispetto di tutte le norme sulla sicurezza pubblica ed interrotte immediatamente in caso di avverse condizioni climatiche o di situazioni particolari che possano mettere a rischio la sicurezza degli operatori o di terze persone.

Che il Servizio Patrimonio del Comune di San Salvo ed il Corpo Di Polizia Locale di San Salvo, per quanto di rispettiva competenza, provvedano alla massima collaborazione per l'esecuzione della presente ordinanza.

Che la presente ordinanza sia trasmessa **mediante PEC** a:

- PREFETTO di Chieti
- PROVINCIA DI CHIETI – POLIZIA PROVINCIALE
- DIPARTIMENTO AGRICOLTURA – REGIONE ABRUZZO (dpd023)
- Asl Lanciano-Vasto-Chieti - SERVIZIO VETERINARIO
- STAZIONE CARABINIERI SAN SALVO
- GRUPPO CARABINIERI FORESTALI DI CHIETI
- ATC VASTESE (macroarea 5)
- ISPRA
- COMANDO POLIZIA LOCALE
- RESPONSABILE SERVIZIO PATRIMONIO DEL COMUNE DI SAN SALVO



CITTÀ DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio on line:

AVVERTE

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo, entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza della pubblicazione del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

SAN SALVO, 21/MARZO/2022



IL SINDACO
Avv. Tiziana MAGNACCA

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)